

ESENTE



№ 2792/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

CM

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. PIETRO CURZIO

- Presidente -

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Consigliere -

Dott. GIULIO FERNANDES

- Rel. Consigliere -

Dott. PAOLA GHINOY

- Consigliere -

Dott. FRANCESCA SPENA

- Consigliere -

RISARCIMENTO
PUBBLICO
IMPIEGO
Motivazione
semplificata

Ud. 06/12/2017 - CC

R.G.N. 17095/2015

Rep.

Con 2792

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17095-2015 proposto da:

DELL'UNTO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FONTEIANA 85, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA BALSAMO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO RUSSO, BRUNO CARBONE;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELLA DIFESA 80425650589, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

contro

17117
17

SCUOLA SOTTUFFICIALI DELL'AM "M. ANELLI " di
CASERTA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1584/2015 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES.

RILEVATO

che, con sentenza del 26 febbraio 2015, la Corte di appello di
Napoli, pronunciando sull'impugnazione proposta da Mario Dell'Unto
nei confronti del Ministero della Difesa e della Scuola Sottufficiali A.M.
'M. Anelli', pur accertato il ricorso abusivo alla contrattazione a termine,
respingeva ogni richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente escludendo
la configurabilità di un danno *in re ipsa*;

che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Dell'Unto
affidato ad un unico motivo cui resiste il Ministero della Difesa con
controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

che il Ministero ha depositato memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ.
in cui si ribadisce che il danno derivante dalla illegittima reiterazione di
contratti a termine può essere risarcito solo se provato ed insiste per il
rigetto del ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

CONSIDERATO

che con l'unico motivo si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, 36, comma 2 e 5, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, della clausola 5 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla Direttiva 1999/70/CE in relazione al mancato riconoscimento di un risarcimento del danno, richiamandosi l'orientamento espresso da questa Corte con riferimento ad cd. "danno comunitario" quale sanzione "ex lege" a carico del datore di lavoro per l'illegittimo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato;

che il motivo è fondato alla luce del principio secondo cui << Nel lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del contratto a tempo determinato da parte di una P.A., il dipendente, che abbia subito l'illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 e, quindi, nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8 della l. n. 604 del 1966>> (*ex multis*, Cass. n. 16095 del 02/08/2016; Cass. SU n. 5072 del 15/03/2016 alle cui motivazioni si rimanda);


che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va accolto, l'impugnata sentenza cassata nella parte relativa al rigetto della domanda di risarcimento del danno con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2017

Il Presidente
Dott. Pietro Curzio




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, - 6 FEB. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

